



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 600

Norme in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo

Indice

1. DDL S. 600 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 600	5

1. DDL S. 600 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 600
XVII Legislatura

Norme in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo

Iter

6 giugno 2013: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.600 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

[Dario Stefano](#) ([Misto, Sinistra Ecologia e Libertà](#))

Natura
ordinaria

Presentazione

Presentato in data **3 maggio 2013**; annunciato nella seduta pom. n. 18 del 6 maggio 2013.

Classificazione TESEO

TERRENI AGRICOLI E FONDI RUSTICI , DIFESA DEL SUOLO , ZONE E AREE EDIFICABILI

Classificazione provvisoria

Articoli

TUTELA DEL PAESAGGIO (Artt.1, 3), MIGLIORAMENTO FONDARIO (Art.1), PRODUZIONE AGRICOLA (Art.1), TERRE INCOLTE E ABBANDONATE (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Artt.3, 6), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.3, 6), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.3), OPERE DI URBANIZZAZIONE (Artt.3, 7), OPERE PUBBLICHE (Artt.3, 7), DIRITTO DI EDIFICAZIONE (Artt.3, 7), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.3), REGIONI (Artt.3, 5), PROVINCE AUTONOME (Artt.3, 5), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.3), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.3), PIANI REGOLATORI (Artt.3, 6, 8), VINCOLI DI DESTINAZIONE (Art.4), DIVIETI (Art.4), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.4, 5), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.4), COMUNI (Artt.5, 6), PROVINCE (Artt.3, 5), INSEDIAMENTI RURALI (Art.5), RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E DI IMMOBILI (Art.5), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Art.6), CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI DI SERVIZI PUBBLICI (Art.7), CONCESSIONI E LICENZE EDILIZIE (Art.7), ABROGAZIONE DI NORME (Art.7), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.8)

Assegnazione

Assegnato alla [9ª Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **referente** il 6 giugno 2013. Annuncio nella seduta pom. n. 37 del 6 giugno 2013.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl.

istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 600

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 600

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **STEFANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2013

Norme in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge ha l'obiettivo di introdurre una norma che valorizzi le aree agricole ai fini del contenimento del consumo del suolo, tema complesso ma non più rinviabile che sta assumendo un peso sempre più rilevante nei dibattiti in ordine al governo del territorio.

Le finalità che si intendono perseguire sono la valorizzazione dei terreni agricoli, la promozione e la tutela dell'attività agricola, del paesaggio e dell'ambiente, al fine di impedire che il suolo, come bene comune e risorsa essenziale del territorio, venga eccessivamente eroso, impermeabilizzato e consumato dall'urbanizzazione, con conseguenze fortemente impattanti e negative in termini sociali, ambientali e per le imprese. Il Consiglio dei ministri del governo Monti aveva approvato un testo in materia che è stato fortemente criticato dalle regioni nel metodo e nel merito.

Nel metodo, perché le regioni sin dall'aprile 2012 hanno sottoposto al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, tra le priorità ormai improcrastinabili, il tema di una adeguata tutela del suolo agricolo, rappresentando la necessità di un intervento normativo e rivendicando un ruolo attivo e responsabile nella gestione delle risorse naturali, patrimonio collettivo del nostro Paese; ciò nonostante le regioni non sono state coinvolte dal Ministro delle politiche agricole nella fase di predisposizione del testo del disegno di legge pur in presenza della richiamata richiesta.

Nel merito, perché il testo così come approvato dal Consiglio dei ministri presenta numerose lacune, probabilmente generate da un approccio parziale ad una problematica complessa e multidisciplinare, e risulta essere di difficile applicazione concreta, portando al paradosso di esporre, nella prima fase di applicazione, ad una corsa alla cementificazione con risultati ed effetti di segno esattamente opposto a quelli che il Governo intendeva perseguire. La Conferenza delle regioni fa altresì rilevare le criticità relative alla ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e regioni nei diversi ambiti in cui interviene il provvedimento (governo del territorio, tutela dell'ambiente, del paesaggio e agricoltura) e il fatto che il testo non tiene in adeguato conto le esperienze maturate dalle regioni in ordine ai propri impianti legislativi e di pianificazione che hanno già affrontato l'argomento della tutela del suolo agricolo.

Il presente disegno di legge fa proprie le proposte elaborate dalla Conferenza delle regioni, per migliorare il testo proposto dal precedente Governo.

L'articolo 1 detta i principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, per tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente e per contenere il consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile.

L'articolo 2 definisce cosa si intende per superficie agricola e per consumo di suolo.

L'articolo 3 introduce l'obiettivo nazionale in termini quantitativi di riduzione del consumo di suolo agricolo, detta i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo nazionale, le modalità per

determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo della stessa. Istituisce un Comitato con la funzione di monitorare la riduzione di consumo agricolo sul territorio nazionale e l'applicazione della presente legge.

L'articolo 4 detta divieti e sanzioni. Sono vietati per almeno cinque anni usi diversi da quello agricolo su terreni e fabbricati di aziende agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o da parte dell'Unione europea nonché gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia non funzionali all'attività agricola.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito della legge)

1. La presente legge in coerenza con gli articoli 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici.

2. Le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica.

3. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono la tutela e la valorizzazione della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo del suolo e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate, in alternativa alla nuova edificazione.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per superficie agricola: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle comunque libere da edificazioni e infrastrutture suscettibili di utilizzazione agricola;

b) per consumo di suolo: la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola.

Art. 3.

(Limite al consumo di superficie agricola)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei risultati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 7, è definito l'obiettivo nazionale in termini quantitativi di riduzione del consumo di suolo agricolo.

2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale e urbanistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa.

Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Le regioni, entro il termine di tre mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, inviano al Comitato interministeriale di cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai criteri indicati dal comma 2. In mancanza di tali dati, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.
4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato ogni dieci anni.
5. Con deliberazione della Conferenza unificata, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo nazionale di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto dai commi 2 e 3, è stabilito il contributo delle regioni in termini quantitativi alla riduzione del consumo di suolo agricolo.
6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di sei mesi dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 1, le determinazioni di cui al comma 5 sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata.
7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i beni e le attività culturali e acquisita altresì l'intesa della Conferenza unificata, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare la riduzione di consumo del suolo agricolo sul territorio nazionale e l'applicazione della presente legge. Il Comitato opera presso la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le relative funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione medesima nell'ambito delle ordinarie competenze. Alle spese di funzionamento del Comitato si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo del suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta, entro il 31 marzo successivo, al Parlamento.
8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Il Comitato di cui al comma 7 è così composto:
 - a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
 - b) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
 - c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;
 - d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - e) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
 - f) cinque rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui un rappresentante dell'Unione delle province italiane (UPI) ed un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI).
10. Le regioni stabiliscono, nei limiti del contributo determinato ai sensi del comma 5 e con la cadenza temporale indicata al comma 4, la riduzione in termini quantitativi del consumo di suolo agricolo a livello provinciale e determinano i criteri e le modalità per la definizione dei limiti di consumo del suolo agricolo nella pianificazione territoriale degli enti locali, fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale.
11. Se le regioni non provvedono entro il termine di sei mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, per le determinazioni di cui al comma 10 il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. In tale caso le suddette determinazioni sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata.

Art. 4.

(Divieti e sanzioni)

1. Sui terreni e sui fabbricati di aziende agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti dell'Unione europea, limitatamente a quelli oggetto di interventi di miglioramento fondiario o che sono stati acquistati con i medesimi contributi, sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatte salve disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità.
2. Negli atti di trasferimento della proprietà e del possesso dei suddetti terreni deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato al comma 1, pena la nullità dell'atto.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai terreni agricoli che sono qualificati tali in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nel caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, il comune applica al trasgressore una sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro per ettaro e non superiore a 50.000 euro per ettaro, fermo restando le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni.

Art. 5.

(Criteri di incentivazione)

1. Ai comuni, alle province e alle regioni che avviano azioni concrete per localizzare le previsioni insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici e manufatti esistenti e della viabilità rurale e conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell'Unione europea, statali e regionali.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.
3. Le regioni, per le finalità di cui all'articolo 1, possono individuare misure di semplificazione, e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Art. 6.

(Registro degli enti locali)

1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il medesimo Ministero, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore ai limiti di cui all'articolo 3, comma 10.

Art. 7.

(Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)

1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 4, nonché delle sanzioni di cui al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e a interventi di riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio.
2. È abrogato l'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
3. È fatto divieto agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e delle sanzioni previste nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 per spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, non è consentito il consumo di superficie agricola.
2. Sono fatte salve le opere pubbliche e di pubblica utilità e le previsioni degli strumenti urbanistici con contenuti conformativi della proprietà vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi strumentali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2135 del codice civile.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che provvedono alla finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

